



CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66/2024 del 27/09/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RIMODULATO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il giorno 27/09/2024 alle ore 16:35 e seguenti in Matera, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI
DOMENICO BENNARDI	P	
MARIACRISTINA VISAGGI	P	
NICOLA STIFANO	P	
DANIELE EUSTACHIO FRAGASSO		A
ADRIANA VIOLETTO		A
CARMINE ALBA	P	
ANGELA CALDAROLA	P	
MIMMA CARLUCCI	P	
NICOLA CASINO		A
MICHELE CENTONZE	P	
COSIMO DAMIANO CINNELLA	P	
GIANFRANCO DE PALO	P	
TIZIANA DE PALO	P	
FRANCESCO PAOLO DI LECCE		A
PASQUALE DORIA		A
FILOMENA FIORE		A
ANGELO LAPOLLA		A

	PRESENTI	ASSENTI
GIANFRANCO LOSIGNORE	P	
IMMACOLATA MILIA PARISI	P	
MARIO MONTEMURRO	P	
MARIO MORELLI	P	
LIBORIO LIVIO NICOLETTI	P	
DONATO MICHELE PATERINO	P	
TOMMASO PERNIOLA		A
EMANUELE PILATO	P	
FRANCESCO SALVATORE	P	
MARIELLA SCARANGELLA	P	
CINZIA SCARCIOLLA	P	
GIOVANNI SCHIUMA		A
LUCIA ANNA STIGLIANI	P	
MARINA SUSI		A
FILOMENA TOSTI	P	
AUGUSTO TOTO	P	

Assiste: FRANCESCA BASTA - Segretario

Presiede: MARIACRISTINA VISAGGI - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, MARIACRISTINA VISAGGI - Presidente del Consiglio, pone in discussione il punto all'Ordine del Giorno.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Con avviso Prot. n. 0098796/2024 del 24/09/2024 è stata convocata per il giorno 27 settembre 2024 alle ore 16:00 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio-Matera, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Visaggi Mariacristina ed il Segretario Generale dott.ssa Basta Francesca, prendono parte alla seduta nella sede di svolgimento della stessa.

Il Presidente dà lettura dei punti iscritti all'ordine del giorno e passa la parola Segretario Generale che procede con l'appello nominale.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 23 consiglieri, sono assenti i consiglieri Doria (successivamente entra in aula alle 16:38) Susi (successivamente entra in aula alle 16:40) Lapolla (successivamente entra in aula alle 16:40) Fiore (successivamente entra in aula alle 16:40) Casino (successivamente entra in aula alle 16:40) Fragasso (successivamente entra in aula alle 16:40) Violetto (successivamente entra in aula alle 16:49) Perniola (successivamente entra in aula alle 17:00) Di Lecce (assente giustificato), Schiuma (assente giustificato).

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara la seduta aperta e nomina scrutatori i consiglieri Salvatore, Stigliani e Tosti.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio passa la parola al consigliere Toto il quale chiede l'anticipazione del sesto punto all'ordine del giorno. (OMISSIS – come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti).

Intervengono i consiglieri: Salvatore, Toto e Stigliani. (OMISSIS – come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti).

Il consigliere Salvatore chiede la sospensione dei lavori. Non essendoci voti contrari il Consiglio si sospende alle ore 16:44.

Il Consiglio riprende alle ore 16:50, eseguito l'appello elettronico risultano presenti 30 consiglieri. (Assenti i consiglieri: Di Lecce Paolo Francesco Perniola Tommaso Schiuma Giovanni).

Si procede con la votazione dell'anticipazione del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Approvazione nuovo regolamento rimodulato per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.”*

La votazione, effettuata mediante sistema elettronico dai 30 consiglieri presenti al momento della votazione riporta il seguente risultato:

Favorevoli: 28

Contrari: //

Astenuti: 2 (De Palo Gianfranco Stigliani Lucia Anna)

Assenti: 3 (Di Lecce Paolo Francesco Perniola Tommaso Schiuma Giovanni)

Il Presidente del Consiglio visto l'esito della precedente votazione pone in discussione il sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Approvazione nuovo regolamento rimodulato per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.”*

La consigliera Violetto presenta il punto. (OMISSIS – come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti).

Intervengono i consiglieri: Toto, Violetto, Paterino, Casino, Morelli, Centonze, Montemurro, Doria, Scarciolla, Carlucci, Casino (2° int.). (OMISSIS – come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti).

Interviene il Sindaco. (OMISSIS – come da resocontazione della registrazione audio della seduta in atti).

Non essendoci altre richieste di interventi da parte dei consiglieri, il Presidente pone dunque in votazione il provvedimento di seguito riportato:

RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Premesso che con Delibera n° 19 del 24/04/2012, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

Richiamato l'art. 4, comma 1, della Legge 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) il quale stabilisce che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.."*;

Richiamato, altresì, l'art. 4, comma 1 ter, della Legge 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) il quale dispone che: *Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.."*

Visto, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022, (in GU n. 110 del 12 maggio 2022) *"Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno"* al cui art. 1 dispone che:

- *"comma 1: Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta di soggiorno disciplinata dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;*
- *"comma 3. La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e del comma 5-ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo*

le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

Considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022, (in GU n. 110 del 12 maggio 2022) dispone che il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno

dev'essere presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato ([articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998](#)), come avviene per le dichiarazioni fiscali, dai responsabili d'imposta all'Agenzia delle Entrate.

Considerata la Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 16/02/2024 con la quale si rimanda in Commissione Bilancio il Regolamento rimodulato per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Considerato che la competente commissione consiliare, in data 27/02/2024, licenziava il seguente testo da aggiungere all'art. 2, ultimo capoverso, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno: *“Il Consiglio Comunale, attraverso un percorso di ampia partecipazione con le associazioni di categoria operanti del settore turistico e della ricettività, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, ne individuerà la destinazione”*.

SI PROPONE

1. di approvare l'allegato nuovo Regolamento rimodulato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, costituito da n° 16 articoli;
2. di dare atto che le disposizioni del precitato Regolamento hanno effetto *dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione*.
3. di dare atto che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Giovinazzi – Funzionario responsabile P.O. Ufficio Tributi;

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 in relazione al procedimento e alla misura M03 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

LA DIRIGENTE
Settore Risorse Economiche e finanziarie
Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa e ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Visto l'esito della votazione sul provvedimento, effettuata mediante sistema elettronico elettronica dai 29 consiglieri presenti al momento della votazione, che ha riportato il seguente risultato:

Favorevoli: 29

Contrari //

Astenuti //

Assenti: 4 (Di Lecce, Cinnella, Schiuma, Tosti)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato nuovo Regolamento rimodulato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, costituito da n° 16 articoli;

2. di dare atto che le disposizioni del precitato Regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
3. di dare atto che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Giovinnazzi – Funzionario responsabile P.O. Ufficio Tributi;

INOLTRE

Visto l'esito della votazione sull'immediata esecutività del provvedimento, effettuata mediante sistema elettronico elettronica dai 26 consiglieri presenti al momento della votazione, che ha riportato il seguente risultato:

Favorevoli: 26

Contrari //

Astenuti //

Assenti: 7 (Casino, Lapolla, Scarciolla, Di Lecce, Cinnella, Schiuma, Tosti)

DELIBERA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



Firmato da
BASTA FRANCESCA
02/10/2024 12:15:48



Firmato da
Mariacristina Visaggi
02/10/2024 12:39:17



(Allegato alla deliberazione di C.C. n. _____ del _____)

COMUNE DI MATERA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, locazioni turistiche brevi, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.

ART. 2
DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in uno specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali collegati nonché per gli interventi il cui obiettivo turistico costituisca lo scopo principale dell'attività finanziata dall'imposta.
2. Il Consiglio Comunale, attraverso un percorso di ampia partecipazione con le associazioni di categoria operanti del settore turistico e della ricettività, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, ne individuerà la destinazione.

ART. 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Matera.

ART. 4
ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) Soggetti residenti nel comune;
 - b) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) I genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
 - e) Lavoratori residenti altrove;
 - f) Studenti pendolari residenti altrove frequentanti Scuole Statali o parificate presenti sul territorio comunale;
 - g) Componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.i.m., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il

soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. e), f), g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.i.m., contenente i dati rispettivamente della Ditta per cui lavora (lett.e), dell'Istituto Scolastico frequentante (lett.f), dell'immobile posseduto nel Comune (lett.g).

ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 4,00 (quattro) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi cinque stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle, Alberghi quattro stelle, Residenze turistico-alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.
2. L'imposta è pari ad euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze Turistico-Alberghiere 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residenze Turistico-Alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Casa Appartamenti Vacanze, Locazioni turistiche brevi, Residenze Turistiche e Residence, Case per Ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.
3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi tre pernottamenti consecutivi.
4. La Giunta Comunale, annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione determina, con proprio atto, la misura dell'imposta da applicare per l'anno di riferimento del bilancio.
5. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono confermate le tariffe determinate nell'anno precedente.

ART.6 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno a cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo assegnato, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

ART. 7 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera

e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022, (in GU n. 110 del 12 maggio 2022). Il **modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno** dev'essere presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato (articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998), come avviene per le dichiarazioni fiscali, dai responsabili d'imposta all'Agenzia delle Entrate. La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall'area riservata del portale dell'agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale, oppure su altro documento non fiscale, rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €....."
4. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche anche a campione al fine di accertare eventuali inadempimenti.

ART. 8 DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Matera nella misura corrispondente alla classificazione della struttura, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse **al momento della loro registrazione nella stessa.**
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Matera dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese con le seguenti modalità:
 - a) pagamento on line PagoPA tramite il portale "Matera digitale" o mediante bollettino PagoPA sul conto corrente intestato al Comune di Matera;
4. Il gestore della struttura ricettiva dichiara mensilmente al Comune, esclusivamente in via

telematica tramite il portale dedicato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, il numero dei soggetti ai quali è stata applicata la riduzione d'imposta.

La dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non abbia avuto ospiti.

5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi o, in caso di chiusura dell'Ufficio, al Comando della Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.

ART. 9 MEDIATORE DELLA LOCAZIONE DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA INTERMEDIARIO

Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D. L. n. 50 del 2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione.

ART.10 CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti artt.7 e 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può: a) invitare i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

ART.11 SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Non si procede ad accertamento dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 30,00 (trenta/00)

comprensivo di sanzioni ed interessi.

Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ART. 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, previa esibizione della documentazione, anche contabile, attestante la riscossione dell'imposta in misura inferiore a quella versata.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, previa esibizione della documentazione, anche contabile, attestante la riscossione dell'imposta in misura inferiore a quella versata, mediante compensazione con l'imposta da versare nel mese successivo alla prescritta scadenza. La compensazione è effettuata mediante istanza da presentare, telematicamente sul portale del Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento, ai fini della preventiva autorizzazione nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta);
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro € 12,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta e € 30,00 per rimborsi spettanti per più periodi d'imposta.
4. Il rimborso è disposto con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro 180 giorni (centottanta) giorni dal ricevimento della relativa istanza.

ART. 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
2. L'amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il funzionario responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 15 EFFICACIA

1. Le disposizioni del presente regolamento integrano e sostituiscono le precedenti.

ART.16
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Comune di MATERA
Provincia di Matera
Verbale n. 15 del 22.03.2024

Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro alle ore 11.30, il Collegio dei Revisori del Comune di Matera è chiamato a rilasciare un parere in merito alla proposta di Consiglio Comunale n. 23/2024 del 20.03.2024 avente ad oggetto **"Approvazione Nuovo Regolamento rimodulato per l'applicazione dell'imposta di soggiorno"**.

Vista la richiesta di parere inviata in data 21.03.2024 pervenutami tramite posta elettronica;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale come sopra indicata;

Esaminata la proposta summenzionata unitamente al regolamento;

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 19 del 24.04.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, integrata e modificata con deliberazioni n. 52 del 27.06.2012, n. 31 del 09.07.2013 e n. 11 del 26.03.2019; integrato e modificato ulteriormente con delibere di consiglio sulle quali l'Organo di revisione ha rilasciato pareri con verbali n. 90 del 17.12.2021 e n. 9 del 22.02.2022 e n. 68 del 25.10.2023.

Premesso che vi è stata una evoluzione normativa in materia con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 29/04/2022 che dispone che il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato (art. 3 commi 2bis e 3, Dpr 322/1998), come avviene per le dichiarazioni fiscali, dai responsabili d'imposta all'Agenzia delle Entrate.

Richiamato l'art. 4 c. 1 e comma 1 ter della L. n. 23 del 14/03/2011

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29/04/2022

Vista la circolare del MEF n. 2/D del 22.11.2019 che stabilisce i tempi dalla quale decorrono gli effetti del nuovo regolamento;

Visto il punto 7 lett. b) del comma 1 dell'art. 239 del TUEL che statuisce la necessità e l'obbligatorietà del parere dell'Organo di Revisione esclusivamente sulle "proposte di regolamento (...) di applicazione dei tributi locali" e quindi necessita del parere dello scrivente Organo di Revisione;

Dato Atto che la potestà regolamentare in materia di tributi locali è del Consiglio Comunale in via esclusiva, ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;



CITTA' DI MATERA



matera_0034018/2024

Prt.G. 0034018/2024- E - 25/03/2024 11:23:51
Smistamento: SETTORE RISORSE ECONOMICHE
Classificazione: IV - 13

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile a firma della dott.ssa Delia Tommaselli in data 21/03/2024;

Il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta di Soggiorno, così come modificato, si compone di n. 16 articoli che disciplinano il presupposto dell'imposta, la destinazione del gettito, chi sono i soggetti passivi; l'art. 4 prevede i casi di esenzione dal pagamento della imposta; si disciplina, inoltre, all'art. 5 la misura dell'imposta (E. 4,00 al giorno per persona per i 5 ed i 4 stelle ed E. 2,00 per gli altri casi); la Giunta Comunale può annualmente, entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, variare la misura dell'imposta.

La Rimodulazione consiste nel fatto che, con Deliberazione. n. 6 del 16/02/2024 il Consiglio Comunale ha rimandato in Commissione Bilancio il Regolamento Rimodulato per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Considerato che la Commissione competente, in data 27/02/2024 licenziava il seguente testo da aggiungere all'art. 2, ultimo capoverso del Regolamento: *"Il Consiglio Comunale, attraverso un percorso di ampia partecipazione con le associazioni di categoria operanti nel settore turistico e della ricettività, in sede di approvazione del DUP, ne individuerà la destinazione"*.

Vista la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali ed i relativi regolamenti;

Esaminata con attenzione la proposta di cui all'oggetto;

Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Collegio dei Revisori del comune di Matera in relazione alla proposta di delibera di consiglio comunale n. 23/2024 del 23/03/2024 in oggetto ed all'allegato Regolamento rileva:

- Il rispetto del principio della coerenza;
- Il rispetto dei principi di semplificazione;
- Il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema della riscossione
- Il rispetto della normativa vigente



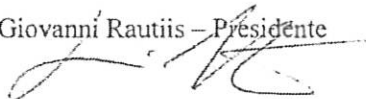
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL c. 1 lett. b) punto 7, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2024 del 20/03/2024 come indicata in oggetto.

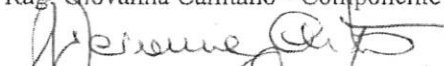
Paterno, 22/03/2024

Il Collegio dei Revisori

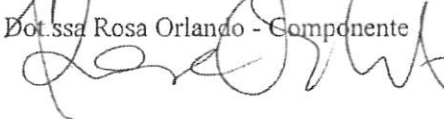
Dott. Giovanni Rautiis - Presidente



Rag. Giovanna Canitano - Componente



Dot.ssa Rosa Orlando - Componente





CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RIMODULATO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 21/03/2024

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RIMODULATO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Matera, 21/03/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
MARIACRISTINA VISAGGI

Segretario
FRANCESCA BASTA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 01/10/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/09/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
